



COMUNE DI CASALGRASSO

Provincia di Cuneo

CAP 12030 Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 – Tel. 011/97.56.50 Fax. 011/97.51.50

Partita I.V.A.: 00468030044 – Cod. Fisc. 86001710044

e-mail: anagrafe.casalgrasso@ruparpiemonte.it

pec: comune.casalgrasso.cn@legalmail.it

DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 25/07/2024

OGGETTO: Conferimento di incarico di Responsabile dell'AREA TECNICA - titolare di incarico di E.Q.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 109, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, prevede per i comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, la possibilità di attribuire tutte le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del medesimo T.U.E.L., ai responsabili degli uffici o dei servizi, con provvedimento motivato del Sindaco;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 16.01.2020 con la quale è stato modificato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi all'art. 4, relativo alla struttura organizzativa dell'Ente;

Dato atto che a seguito della deliberazione della Giunta Comunale, sopraccitata, la struttura organizzativa dell'Ente è ora suddivisa nelle seguenti macro-articolazioni:

- Area Amministrativa;
- Area Finanziaria;
- Area Tecnica;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 12 del 31.12.2021 con il quale era stato conferito, con scadenza 31.12.2024, l'incarico di Responsabile dell'AREA TECNICA, titolare di posizione organizzativa, all'Arch. Marina Bordese, dipendente a tempo pieno e indeterminato, categoria D, in convenzione ex art. 14 del CCNL con il Comune di Murello;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Personale n. 221 del 22.07.2024 ad oggetto "*Elezione al Consiglio Regionale del Piemonte - dipendente Arch. Marina Bordese - collocamento in aspettativa.*", con la quale, a seguito della comunicazione del Consiglio Regionale del Piemonte pervenuta al protocollo in data 19.07.2024, registrata al n. 3977, si prende atto dell'elezione a Consigliere Regionale dell'Arch. Marina Bordese, dipendente a tempo pieno e indeterminato con qualifica di Funzionario tecnico, Responsabile del Servizio con incarico di EQ, attualmente in convenzione ex art. 14 del CCNL con il Comune di Murello per n. 14,30 ore settimanali, e conseguentemente della collocazione in aspettativa senza assegni, con decorrenza 22.07.2024 (data di insediamento del Consiglio Regionale), per la durata del mandato ex articolo 68 del D.lgs 165/01 e s.m.i., avendo la stessa optato per l'indennità di carica di Consigliere Regionale;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Personale n. 222 del 22.07.2024 ad oggetto "*Incarico per prestazione lavorativa extra time, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, quale funzionario tecnico (ex cat. D) con incarico di EQ presso l'ufficio tecnico comunale - Geom. Valerio Guglielmo dipendente del Comune di Saluzzo.*", con la quale il Responsabile dell'Area Personale – Segretario Comunale – incaricava per il periodo dall'01.08.2024 sino al 31.12.2024, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, il Funzionario Tecnico (ex cat. D1) – Geom. GUGLIELMONE Valerio, dipendente del Comune di Saluzzo, per lo svolgimento di attività lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro, presso il Comune di Casalgrasso alle seguenti condizioni:

- impegno medio non superiore a 8 ore settimanali, da svolgersi in presenza o da remoto;
- mansioni di funzionario tecnico, con incarico di EQ, Responsabile del Servizio, a seguito di formale incarico da parte del Sindaco ex art. 109, comm 2, del D.Lgs 267/00;
- oneri contributivi interamente e totalmente a carico del Comune di Casalgrasso;

Richiamato l'art. 19, c. 1, del CCNL 16 novembre 2022, ai sensi del quale, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL;

Richiamato l'art. 23, commi 5, 6, 7, del CCNL 16 novembre 2022, ai sensi del quale:

"5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL."

Richiamato l'art. 13, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022 ai sensi del quale, gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.

Ritenuto di confermare, nelle more della rideterminazione dei criteri per la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, la retribuzione di posizione nella misura attribuita con decreto n. 12 del 31.12.2021, riproporzionata alla durata della prestazione lavorativa, pari a 8 ore settimanali, con l'incremento previsto dall'art. 23 del CCNL 2022, sopraccitato;

Visti i requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico, come definiti nella metodologia approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 in data 30.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che detti requisiti sono positivamente posseduti dal Geom. Valerio Guglielmo, dipendente a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di Funzionario Tecnico (ex categoria D1), del Comune di Saluzzo, incaricato ex art. 1, comma 557, della legge 311/2004 per un massimo di 8 ore lavorative settimanali, da svolgersi in presenza e/o da remoto;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 30.1.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato la nuova "Metodologia di graduazione delle posizioni organizzative e criteri per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative";

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/00;

Visto l'art. 109 del D.Lgs 267/00;

Visto l'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs 267/00;

Visto il CCNL 2022;

DECRETA

- 1) di conferire, per le motivazioni riportate in premessa, l'incarico di responsabile dell'AREA TECNICA, titolare di incarico di EQ, al Geom. Valerio Guglielmone, dipendente a tempo pieno e indeterminato, Funzionario Tecnico, (ex categoria D1), del Comune di Saluzzo, incaricato ex art. 1, comma 557, della legge 311/2004 per un massimo di 8 ore lavorative settimanali, da svolgersi in presenza e/o da remoto;
- 2) di stabilire, in applicazione della Valutazione delle posizioni apicali del Comune effettuata dal Nucleo di Valutazione in data 29.01.2020, ed in relazione all'art. 23, comma 5 del CCNL 2022, l'indennità di posizione da attribuire all'incaricato in euro 350,00 mensili oltre agli oneri riflessi a carico dell'Ente;
- 3) di stabilire che il presente provvedimento abbia decorrenza dal 01.08.2024 e scadenza il 31.12.2024;
- 4) di dare atto altresì che l'incarico può essere:
 - revocato, al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione negativa o anche per la modifica o soppressione della posizione organizzativa;
 - modificato nei contenuti, in termini di durata temporale, nonché di prestazioni richieste;
- 5) di dare atto che l'indennità di risultato verrà corrisposta, nel rispetto di quanto dispone il CCNL 2022, a seguito di valutazione annuale;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento agli interessati e all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

IL SINDACO

F.to: DONETTO Giovanni

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente Decreto viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 25/07/2024 al 09/08/2024, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Casalgrasso, li 25/07/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PEZZINI Dott.ssa Roberta
